



Anna Maria Cerruti

Dottore Commercialista
Revisore Legale
Revisore di Cooperative
Mediaconciliatore

Oggetto: D.L “Cura Italia”- Gazzetta Ufficiale, Edizione Straordinaria del 17 marzo 2020

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Edizione Straordinaria- del 17 marzo 2020 il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “ “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19”. Di seguito si illustra una sintesi delle disposizioni di interesse dei clienti dello studio.

- **Art. 22: Nuove disposizioni di Cassa integrazione in deroga.** Vie e prevista la possibilità per i datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione dell'orario, in costanza di rapporto di lavoro, ricorrendone i requisiti e tramite apposita procedura, di accedere a trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane; i trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate da trasmettersi all'INPS. Le domande sono presentate alla regione ed alle province autonome che istituiscono l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvederà a monitorare il rispetto del limite di spesa stabilito: qualora tale limite venisse raggiunto le regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.
- **Art. 27: Indennità professionisti e lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.** Ai liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata INPS, NON titolari di pensione e NON iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta una indennità per il mese di marzo pari ad € 600,00. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito (quindi è esente da prelievo fiscale). L'indennità in questione verrà erogata dall'INPS previa domanda e nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020. In data odierna l'INPS ha prospettato che per la presentazione della domanda per l'erogazione dell'indennità l'istituto sta pensando ad un click day: la domanda, da presentarsi esclusivamente a mezzo canale telematico, dovrà essere inoltrata in una determinata finestra temporale (che probabilmente potrebbe già essere la settimana prossima) , dando precedenza alle domande arrivate prima. Una volta raggiunto il limite di spesa non verranno accettate altre domande. Questo a causa del limite delle risorse disponibili e dell'ampia platea dei possibili beneficiari. In merito è attesa nei prossimi giorni una circolare esplicativa dell'INPS, tuttavia il Presidente dell'INPS ha già anticipato che la domanda potrà essere inoltrata solo avendo a disposizione il PinINPS. Si porta a conoscenza, inoltre, che molte associazioni si sono dette contrarie a tale procedure: lo studio terrà aggiornati i clienti sui successivi sviluppi.
- **Art. 28: Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO.** Medesima indennità di € 600,00 per il mese di marzo spetta ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni



speciali dell'AGO (artigiani, commercianti, agricoltori....) che NON siano titolari di pensione e NON iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, ad esclusione della Gestione Separata INPS. Le modalità di richiesta dell'indennità sono le medesime previste per i lavoratori autonomi illustrate nel precedente art. 27 ed a cui si rimanda.

- Art. 31: Incumulabilità tra indennità. Le indennità di cui agli articoli 27 (professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa), 28 (lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali – AGO -, quali commercianti, artigiani....), 29 (lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali), 30 (lavoratori del settore agricolo) e 38 (lavoratori dello spettacolo) NON sono tra esse cumulabili e NON sono riconosciute ai percettori del reddito di cittadinanza.
- Art. 35: Disposizioni in materia di Terzo Settore. La data per la modifica degli statuti di Onlus, OdV ed APS o degli enti che vogliono richiedere l'iscrizione nel costituendo Registro del Terzo Settore, è fissata al 31 ottobre 2020 (in luogo del 30.06.2020), come pure è differito al 31.10.2020 il termine per l'approvazione dei bilanci delle medesime associazioni.
- Art. 60: Rimessione in termini per i versamenti. Tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni in scadenza il 16 marzo 2020, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed i premi di assicurazione obbligatoria, sono prorogati al 20 marzo 2020, con le eccezioni di cui ai seguenti articoli 61 e 62.
- Art. 61: Sospensione versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. IL D.L n. 9 del 02 marzo 2020 all'art. 8 comma 1 ha sospeso i versamenti relativi alle ritenute alla fonte effettuate in qualità di sostituti di imposta ai sensi degli artt. 23 e 24 D.P.R. 600 del 1973, nonché i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza dal 2 marzo al 30 aprile 2020, per le imprese turistico ricettive, le agenzie di viaggio ed i tour operator che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato. Con l'art. 61 del decreto in esame tale sospensione viene estesa anche **per i seguenti soggetti:**
 - a) **Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche o dilettantistiche**, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per la danza, fitness e culturismo, centri sportive, piscine e centri natatori;
 - b) **Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri**, che esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Codice del Terzo settore;
(... *omissis*)
 - d) soggetti che organizzano corsi, fiere, ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religiosi;
(.... *omissis*)



Anna Maria Cerruti

Dottore Commercialista
Revisore Legale
Revisore di Cooperative
Mediaconciliatore

Per tali soggetti i versamenti che cadono nel periodo di sospensione indicato devono essere effettuati entro il **31 maggio 2020 in un'unica soluzione o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 maggio 2020**, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Per le federazioni sportive nazionali, glie enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche la sospensione in questione si applica fino al **31 maggio 2020**: in questo caso i versamenti sono effettuati, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, entro il **30 giugno 2020** o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Per i soggetti sopra elencati, nonché per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, sono altresì sospesi i termini dei versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo 2020. Tali versamenti saranno effettuati, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

- **Art. 62: Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi.**

Per tutti i contribuenti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato sono **sospesi gli adempimenti tributari** diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020: gli adempimenti sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza l'applicazione di interessi.

Per i **soggetti titolari di partita IVA che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso (ossia il 2019), sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 marzo 2020** relativi ai seguenti adempimenti:

- Ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 D.P.R. 600/1973 (ritenute sui redditi da lavoro dipendente ed assimilato)e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituto di imposta;
- Versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;
- Versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali, ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

A prescindere dal volume di ricavi e compensi percepiti la sospensione dei versamenti IVA si applica ai soggetti titolari di partita IVA che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

I versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.



Anna Maria Cerruti

Dottore Commercialista
Revisore Legale
Revisore di Cooperative
Mediaconciliatore

- **Art. 95: Sospensione versamenti canoni settore sportivo.** Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società ed associazioni sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi fino al 31 maggio 2020 i termini di pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento degli impianti sportivi pubblici dello Stato o degli enti territoriali. I versamenti di tali canoni andranno effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi.

- **Art. 96: Indennità collaboratori sportivi.** L'indennità di cui all'art. 27 (cui si rimanda) a favore dei professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS e dei lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (indennità di € 600,00 per il mese di marzo), viene estesa ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società ed associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67 comma 1 lett. M) del TUIR, già in essere al 23 febbraio 2020. Tale indennità, fino ad un massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, verrà riconosciuta da Sport e Salute Spa cui verranno trasferite le relative risorse. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate a Sport e Salute Spa che, sulla base del Registro delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, in base ad apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione. Si è in attesa di conoscere dal CONI le modalità di presentazione delle istanze.

- **Art. 106: Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società.** Per le società, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, comma 2 e 2478-bis c.c., l'assemblea ordinaria è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio: per tanto in caso di esercizio coincidente con l'anno solare, l'assemblea dovrà essere convocata entro la fine di giugno (anziché entro la fine di aprile), per l'approvazione del bilancio di esercizio. Il Decreto non prevede espressamente un'analogia previsione per gli enti diversi dalle società (es. associazioni, riconosciute e non e fondazioni che non rientrino nella specifica proroga del citato art. 35 del medesimo decreto). In via interpretativa, tuttavia, si potrebbe estendere anche agli altri enti del libro I del codice civile la proroga in esame prevista per le società, in quanto tali enti, di prassi, applicano per la convocazione dell'assemblea i medesimi termini previsti per l'assemblea delle società. Ulteriori semplificazioni sono previste per gli enti societari volte a favorire la convocazione delle assemblee in video conferenza, anche in assenza di una precisa disposizione statutaria in tal senso, a condizione che sia possibile verificare con certezza l'identità dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. In deroga alla disciplina ordinaria, le adunanze tramite mezzi di telecomunicazione potranno avvenire anche senza la contestuale presenza nel medesimo luogo del presidente e del segretario (o del notaio). Le disposizioni in esame si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 i, se successiva, entro la data alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale.

Lo studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed informazione

Cordiali saluti

Li 19.03.2020

Dott.ssa Anna Maria Cerruti